

COSMED

confederazione
sindacale
medici
e dirigenti

Alla cortese attenzione Commissione bilancio del Senato della Repubblica

Memoria Audizione COSMED Confederazione Sindacale Medici e Dirigenti

Presentiamo alcune proposte finalizzate in particolare alla valorizzazione del lavoro dipendente del settore pubblico, alla salvaguardia del welfare, della sanità pubblica e della previdenza.

La proposta sul TFS degli statali contenuta nella bozza di legge di bilancio 2026 all'art.44.

Sulla annosa questione del perdurante sequestro delle liquidazioni dei dipendenti pubblici soggette a pagamento differito rispetto ai lavoratori privati e già oggetto di due richiami della Corte costituzionale con le sentenze 130/2023 e 159/2019 la proposta contenuta del DDL è tardiva, inesatta, insufficiente, dannosa e provocatoria, finalizzata esclusivamente ad eludere il giudizio della Corte Costituzionale.

La norma prevede unicamente per le pensioni di vecchiaia di ridurre il pagamento della prima rata da 12 mesi a 9 mesi a decorrere dal 2027. Sembra una norma utile esclusivamente a differire o scongiurare la pronuncia della Corte Costituzionale **che è stata calendarizzata per il 10 febbraio 2026**. Inoltre contiene una beffa infatti a seguito del DL 4/2019 il pagamento differito comporta una detassazione pari al 1,5% dopo 12 mesi a titolo di risarcimento per il mancato pagamento. E' evidente che tale beneficio con il pagamento dopo 9 mesi viene a scomparire. In definitiva l'anticipo di 3 mesi viene di fatto pagato con un tasso trimestrale del 1,5% molto elevato e fuori mercato. Perplesità anche per il costo attribuito all'operazione infatti non si tratta di quantificare il costo del trattamento di fine rapporto da liquidare il cui valore si aggira, come già in passato quantificato, in circa 4,4 miliardi annui, bensì il costo degli interessi che si genererebbero anticipando il pagamento. Attualmente il sistema bancario anticipa l'intero ammontare della liquidazione ad un tasso annuo medio del 2,45%, il tasso dei BOT a 12 mesi è pari al 1,991 % lordo (1,75 netto), il tasso netto dei BTP a 2 anni 1,82%, il tasso netto dei BTP a 3 anni 1,9%, il tasso netto dei BTP a 4 anni 2,44%. A questi costi va sottratta la detassazione che è del 1,5% per ogni 12 mesi di ritardato pagamento sui 50.000 euro di imponibile (che corrispondono a liquidazioni lorde fino a euro 121.650 essendo il TFS lordo soggetto a detassazione per il 40,98% e a ulteriore riduzione di imponibile pari a 309, 87 per anno). Non si comprende come un anticipo di 3 mesi possa comportare un onere di 321 milioni (265 netto fisco). Infatti anche in una previsione prudenziale anticipare di 12 mesi 50.000 pensioni del valore di 100.000 euro con un onere aggiuntivo del 1% annuo (2,5% con recupero del 1,5%) comporterebbe un esborso di circa 50 milioni di euro con l'anticipo di un anno. Paradossalmente non erogando la detassazione del 1,5% fino a 50.000 euro di imponibile l'erario verrebbe a risparmiare $(50.000/100 \times 1,5 \times 35.305)$ 26.478.750 di euro. In definitiva una norma che non solo non dà nulla ma addirittura sottrae ulteriori risorse. Considerando un costo del 1% per ogni anno di anticipo (con eventuale compartecipazione del sistema bancario) riteniamo che con 251 milioni previsti si possano tranquillamente liquidare al compimento del 67° anno tutte le pensioni di vecchiaia (stante la durata massima di 24 mesi della liquidazione di pensioni fino a 100 mila euro, con un costo annuo di 50 milioni e complessivo di 100 milioni) e le pensioni di anzianità (che a 67 anni comunque non anticipano più di 2 annualità costo circa 100 milioni) anche considerando una maggiorazione del 20% per la componente dirigenziale. Questi costi sono in linea con precedenti DDL in materia. Questi costi sono in linea con precedenti DDL in materia (si veda DDL Novelli, Gelmini, Polverini, Zangrillo e altri n.1212 del 2018 costo 300 milioni). Si tratta di un provvedimento che sanando una storica ingiustizia otterrebbe con un costo limitato un largo consenso e pertanto non si comprende perché si esiti ad attuarlo.

ART. 44. (Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego) La disposizione di cui al comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio n. 29 del 1993, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, che maturano i requisiti per il pensionamento, la liquidazione dei trattamenti di fine servizio da parte dell'ente erogatore avvenga decorsi 9 mesi, in luogo degli attuali 12 mesi, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza o per il collocamento a riposo d'ufficio per il raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista.

Il comma 11 disciplina l'entrata in vigore della disposizione di cui ai commi da 1 a 9.

ART. 44.

(Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego)

La disposizione, anche alla luce del monito contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2023, è diretta, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che maturano i requisiti di accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2027, ad anticipare di tre mesi il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione per limiti di età o servizio, che a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 207 del 2024 (articolo 1, commi da 162 a 165), si sostanzia in generale, nella cessazione per pensionamento di vecchiaia (con l'aggiunta di taluni casi specifici). Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 484, lettera a) della legge n. 147 del 2013.

In merito agli effetti finanziari derivanti dalla disposizione si segnala quanto segue:

2023: numero pensioni liquidate per vecchiaia (dipendenti pubblici) 30.122 (importo medio 31.677 euro);

2024: numero pensioni liquidate per vecchiaia (dipendenti pubblici) 35.305 (importo medio 33.032 euro);

si è tenuto conto:

- di un importo medio di prestazione complessiva attorno ai 100.000 euro, considerando parziali distribuzioni di importo in misura anche superiore;
- della disciplina vigente che regola l'accesso al pensionamento una volta maturati i requisiti previsti (con particolare riferimento al settore della scuola);
- prudenzialmente, dei termini amministrativi di pagamento delle prestazioni nonché dell'evoluzione della normativa vigente unitamente agli andamenti demografici.

Dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati nei termini sottoindicati.

	Maggiori oneri (valori in milioni di euro)				
	2026	2027	2028	2029	2030
lordo fisco	0	321	330	25	5
netto fisco	0	265	272	20	4

ART. 45.

(Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari)



EMENDAMENTO TFS/TRF

Emendamento. Dal 1° gennaio 2026 la liquidazione maturata dai pensionati ex dipendenti pubblici viene erogata in ogni caso per intero e senza rateizzazioni entro 3 mesi dal compimento del limite della pensione di vecchiaia attualmente fissata a 67 anni. A far tempo dal 1° gennaio 2026 al compimento del 67° anno cessano le previsioni in materia di differimento e rateizzazione dei trattamenti di fine rapporto previste dal decreto-legge 28 marzo 1997, n.79 convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 1997, n.140 e dal decreto- legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122 e dall'articolo 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014)

Razionale:

Il differimento del Tfs dei dipendenti pubblici è stato censurato dalla Corte Costituzionale - sentenza n.130/23- in quanto contrasta con il principio della giusta retribuzione, contenuto nell'art. 36 della Costituzione.

La liquidazione di TFR TFS dei dipendenti pubblici nonostante i ripetuti richiami della Corte Costituzionale è ingiustamente erogata con modalità differita e rateale con un ritardo che può arrivare anche fino a sette anni.

In tal modo i dipendenti pubblici sono discriminati rispetto ai dipendenti privati. Più volte la Corte Costituzionale ha sollecitato il legislatore a porre rimedio a questa ingiustizia sociale. Particolarmente intollerabile il sequestro della liquidazione per quanti hanno raggiunto la pensione di vecchiaia o il limite ordinamentale per la permanenza al lavoro, specialmente in un periodo di alta inflazione che erode in maniera importante la sua consistenza, aggiungendo danno al danno. Numerosi disegni di legge presentati in questi anni da tutte le forze politiche non hanno avuto esito.

È giunto il momento di porre fine a questo sequestro per i dipendenti pubblici per restituire il maltolto, per restituire civiltà giuridica ed equità.

Superare il blocco dei trattamenti accessori dei Dipendenti pubblici

Persiste da dieci anni una norma transitoria che congela i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici, tale norma risulta poi da quest'anno discriminatoria dopo che il decreto PA ha implementato i fondi accessori solo per alcune categorie.

Emendamento: a decorrere dal 1° gennaio 2026 l'articolo 23 comma 2 del d.lgs.75/2017 è abrogato e cessa i suoi effetti.

Razionale: impedire l'implementazione dei fondi accessori significa non poter retribuire lavoro straordinario e disagiato nonché il recupero delle prestazioni arretrate quali le liste d'attesa in sanità e i ritardi della Pubblica Amministrazione aggravati dalla pandemia e dalle carenze d'organico. È tempo di procedere all'abolizione dell'articolo 23 comma 2 della legge "Madia". Legge controversa che ha generato conseguenze negative sia a livello contrattuale che gestionale. In sintesi congela il salario accessorio ai valori del 2016. Numerosissimi pareri della Corte dei Conti e norme di leggi integrative non sono stati sufficienti a dirimere le perplessità applicative. Basta leggere la norma che parte da "nelle more" che lasciava intendere una norma transitoria che persiste e viene a costituire un assurdo *tetto* perenne e non congiunturale. Peraltro la transitorietà era nelle more di quanto previsto dal comma 1 mai attuato ovvero di un "armonizzazione" mai attuata. Pertanto questo provvedimento non richiede nuovi oneri per la finanza pubblica, non viene infatti richiesta un'implementazione dei fondi contrattuali bensì si richiede che non vengano decurtati di quanto già previsto e stanziato dai contratti di lavoro già sottoscritti e finanziati.

Testo art.23 d.lgs.75/2017 Salario accessorio e sperimentazione

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Garantire perlomeno l'erogazione degli aumenti contrattuali nel pubblico impiego

Troppo spesso le risorse contrattuali peraltro scarse pari al 6% nel triennio (che al netto del prelievo fiscale corrispondono a circa il 3,5% nel triennio 2022-24 a fronte di un'inflazione del 15,4%) non vengono integralmente spese. Infatti in caso di riduzione del personale le retribuzioni tabellari e le indennità fisse non ricomprese nei fondi di amministrazione vengono risparmiate. In tal modo in caso di carenza di organico e con il blocco del fondo previsto dalla "legge Madia" non ci sono incentivi per il personale con conseguente impossibilità di incentivare la produttività dei servizi pubblici.

Emendamento: i fondi contrattuali utili per la contrattazione decentrata delle pubbliche amministrazioni vengono implementati con le risorse delle retribuzioni tabellari e delle indennità non ricomprese nei fondi che non sono state corrisposte per carenze di organico anche momentanee.

COSMED

confederazione
sindacale
medici
e dirigenti

Potenziare l'adesione alla previdenza complementare dei Dipendenti pubblici.

Sono necessari provvedimenti concreti per incentivare l'adesione alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici.

Emendamento: " in via sperimentale a partire dal 2026 è possibile aderire alla previdenza complementare contrattuale senza conferire obbligatoriamente ai fondi negoziali il trattamento di fine rapporto (TFR) futuro. Su base volontaria è possibile aderire con le sole quote versate dal datore di lavoro e dal lavoratore mantenendo invariato l'accantonamento del TFR.

Razionale: l'adesione alla previdenza complementare è frenata dall'obbligo di conferire ai fondi negoziali il TFR maturando. Questo ha prodotto la mancata adesione e un mancata implementazione della previdenza complementare necessaria e già finanziata dai contratti di lavoro. Pertanto questo provvedimento non richiede nuovi oneri per la finanza pubblica.

Ripristinare l'opzione donna bloccata dal 2021

Si continua a non riproporre l'opzione donna anche per le donne che non devono accudire a persone disabili. Nonostante il taglio dei rendimenti e l'assoggettamento al sistema contributivo si impedisce di ottenere quella pensione che altro non è che la restituzione dei contributi versati.

- Emendamento: le donne con almeno 61 anni di età e almeno 35 anni di contribuzione possono accedere alla pensione anticipata calcolata con il sistema retributivo. Il limite di età è ridotto di un anno per ogni figlio. Per le donne caregiver che, da almeno sei mesi, assistono un familiare con disabilità grave, le donne con un'invalidità civile pari o superiore al 74%, e lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende in stato di crisi possono accedere alla pensione di anzianità con 58 anni e 32 anni di contribuzione.
-